




ERG S.P.A.

**CODICE DI COMPORTAMENTO DEGLI AMMINISTRATORI**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A.  
in data 14 maggio 2014



## INDICE

<b>1. PREMESSA, FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE</b>	<b>2</b>
<b>2. DEFINIZIONI</b>	<b>3</b>
<b>3. CRITERI DI CONDOTTA</b>	<b>4</b>
3.1 Interesse di Gruppo	4
3.2 Attività di direzione e coordinamento	4
3.3 Interessi degli Amministratori	5
3.4 Consultazione preventiva	6
3.5 Partecipazione alle riunioni	6
3.6 Uniformità di condotta	6
3.7 Rendiconto	7
3.8 Informativa alla Capogruppo e obblighi di riservatezza	7
3.9 Amministratori Delegati	7
3.10 Operazioni significative	8
3.11 Rapporti con i Sindaci	8
3.12 Segnalazione delle irregolarità	8
3.13 Responsabilità	8
3.14 Emolumenti	8
3.15 Rapporto fiduciario	9
3.16 Principi di eticità e di Corporate Governance ERG	9
3.17 Sanzioni	9
3.18 Allegati al Codice	10

## 1. PREMESSA, FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Codice di comportamento degli Amministratori (il **"Codice"**) ha lo scopo di fornire agli amministratori – nominati su designazione di ERG S.p.A. (**"ERG"** o la **"Società"**) o di sue controllate (le **"Società Controllate"**) nei consigli di amministrazione delle società facenti parte del Gruppo ERG (gli **"Amministratori"**) – criteri omogenei di condotta in modo da consentire agli stessi di svolgere il proprio incarico in un quadro organico di riferimento, nel rispetto della corporate governance della Società e, quando possibile, in coerenza con l'interesse del Gruppo ERG.

Il Codice deve essere anche inteso come uno strumento diretto a massimizzare il supporto che il Gruppo ERG, attraverso l'utilizzo di tutte le competenze in esso presenti, fornisce agli Amministratori per il migliore espletamento dei compiti ad essi affidati.

Fermo restando il rispetto del principio di autonomia gestionale richiamato dal vigente Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A. (il **"Codice di Autodisciplina"**), le indicazioni contenute nel Codice sono anche destinate agli Amministratori nominati in emittenti quotate.

Gli Amministratori qualificabili come indipendenti ai sensi di quanto prescritto dall'art. 2399, primo comma, del Codice Civile e dall'art. 148, terzo comma, del T.U.F. devono ritenersi esclusi dall'ambito di applicazione del Codice.

Il Consiglio di Amministrazione di ERG valuterà periodicamente la necessità di apportare modifiche e integrazioni al Codice, tenendo anche conto delle eventuali variazioni legislative e regolamentari nonché di eventuali variazioni della struttura organizzativa della Società e del Gruppo ERG. Eventuali modifiche del Codice sono approvate da parte del Consiglio di Amministrazione di ERG, previo parere del Comitato Controllo e Rischi.

L'Amministratore Delegato di ERG, sentito il Comitato Controllo e Rischi, è peraltro autorizzato ad apportare al Codice ogni modifica di carattere puramente formale e che non alteri, nella sostanza, il contenuto del Codice stesso, dandone successivamente informazione al Consiglio di Amministrazione di ERG in occasione della prima riunione utile di tale organo.

## 2. DEFINIZIONI

In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, i termini e le espressioni con lettera iniziale maiuscola utilizzati nel Codice hanno il significato ad essi qui di seguito attribuito, essendo peraltro precisato che il medesimo significato vale sia al singolare sia al plurale:

**Interesse di Gruppo:** l'interesse comune di ERG, delle Società Controllate, delle Joint Venture e delle Partecipate alla massimizzazione della redditività e alla valorizzazione complessiva delle attività di business svolte dalle stesse.

**Joint Venture:** le società direttamente o indirettamente controllate congiuntamente da ERG e da un socio terzo e/o nelle quali il sistema di governance è di tipo paritetico.

**Principi di Corporate Governance ERG:** tutti i principi e le disposizioni contenute nelle linee guida, procedure, codici e modelli in vigore nel Gruppo ERG, in quanto applicabili.

**Società Controllate:** le società direttamente o indirettamente controllate da ERG ai sensi di quanto previsto dall'art. 93 del T.U.F.<sup>1</sup>

**Società del Gruppo ERG:** le Società Controllate, le Joint Venture e le Società Partecipate.

**Società Partecipate:** le società nelle quali ERG o le Società Controllate detengono una partecipazione di qualsiasi entità (ma non tale da controllare la società) alla quale corrisponde il diritto di nominare uno o più componenti dell'organo consiliare.

**T.U.F.:** Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. (Testo Unico della Finanza).

---

<sup>1</sup> In particolare, per le società italiane, ci si riferisce alle società soggette all'attività di direzione e coordinamento di ERG.

### 3. CRITERI DI CONDOTTA

In considerazione delle finalità sopra enunciate il Gruppo ERG ha la ragionevole aspettativa che, pur non avendo il Codice, nei suoi termini generali, carattere di imperatività, gli Amministratori assumano, nello svolgimento del proprio incarico, comportamenti conformi ai criteri di condotta di seguito indicati.

Fermo restando quanto sopra, gli Amministratori sono comunque tenuti al pieno rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi articoli 3.3 (Interessi degli Amministratori), 3.4 (Consultazione preventiva), 3.5 (Partecipazione alle riunioni), 3.6 (Uniformità di condotta), 3.7 (Rendiconto), 3.8 (Informativa alla Capogruppo e obblighi di riservatezza), 3.9 (Amministratori Delegati), 3.10 (Operazioni significative), 3.11 (Rapporti con i Sindaci), 3.12 (Segnalazione delle irregolarità), 3.14 (Emolumenti).

Ogni Amministratore è pertanto tenuto a restituire firmato l'allegato 1 – Modulo di accettazione e dichiarazione di impegno al rispetto del Codice.

#### 3.1 Interesse di Gruppo

Gli Amministratori sono chiamati a perseguire l'Interesse di Gruppo nel rispetto dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società nelle quali svolgono il proprio incarico, tenuto altresì conto, ove del caso, dei vantaggi, delle sinergie e delle economie di scala derivanti dall'attività di direzione e coordinamento delle Società Controllate, svolta da ERG nell'ambito della normativa dettata dall'art. 2497-bis e seguenti del Codice Civile secondo quanto previsto dall'articolo 3.2 che segue.

Gli Amministratori nominati nelle Joint Venture sono chiamati a prestare una particolare attenzione alla tutela e alla valorizzazione dell'Interesse di Gruppo ed al contempo vigilare costantemente affinché la gestione strategica ed operativa della Joint Venture venga svolta nel pieno rispetto dello statuto e dei patti parasociali.

#### 3.2 Attività di direzione e coordinamento

ERG svolge un'attività di direzione e coordinamento nei confronti delle Società Controllate – nel rispetto dell'autonomia gestionale ed operativa delle stesse, le quali beneficiano dei vantaggi, delle sinergie e delle economie di scala derivanti dall'appartenenza al Gruppo ERG – rappresentata dalla definizione delle strategie di business, del sistema di corporate governance e degli assetti societari, nonché dalla determinazione di politiche generali comuni in materia di risorse umane, contabilità, bilancio, fiscalità, finanza, risk management, comunicazione, relazioni istituzionali, ambiente, salute e sicurezza.

Con riferimento alle Società Controllate soggette all'attività di direzione e coordinamento di ERG ai sensi dell'art. 2497 e seguenti del Codice Civile, gli Amministratori devono curare che le decisioni influenzate da tale attività di ERG siano analiticamente motivate e rechino puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione stessa in conformità con quanto previsto dall'art. 2497-ter del Codice Civile. Devono inoltre dare

adeguato conto di tali decisioni nella Relazione sulla gestione che accompagna il Bilancio di Esercizio.

### 3.3 Interessi degli Amministratori

Gli Amministratori osserveranno nell'espletamento del proprio incarico le disposizioni in materia di interesse proprio o per conto di terzi previste dall'art. 2391 del Codice Civile (interessi degli amministratori) e, ove applicabile, dell'art. 2391-bis del Codice Civile (operazioni con parti correlate).

In particolare, gli Amministratori devono dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società nella quale svolgono il proprio incarico, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se il portatore di un interesse per conto proprio o di terzi è Amministratore Delegato della società, egli deve astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. Nei casi suddetti, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. Il rispetto di tale norma sarà perseguito dagli Amministratori non solo sul piano individuale ma anche con riferimento a situazioni che potrebbero riguardare gli altri componenti dell'organo consiliare.

Sarà pertanto assicurata una costante vigilanza in ordine all'eventuale sussistenza di situazioni nelle quali i componenti dell'organo consiliare siano portatori, per conto proprio o di terzi, di un interesse in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Gli Amministratori in particolare valuteranno con attenzione, dal punto di vista sopra considerato, tutte le operazioni con soggetti terzi che l'organo consiliare fosse chiamato ad approvare, chiedendo espressamente che gli altri componenti dell'organo consiliare dichiarino l'eventuale esistenza di rapporti, direttamente o indirettamente in capo agli stessi, tali da renderli portatori di un interesse autonomo rispetto a quello della società nella quale svolgono il proprio incarico.

Per quanto riguarda le operazioni con parti correlate gli Amministratori dovranno attenersi a quanto previsto in merito dalla normativa CONSOB, dalla **Procedura per le operazioni con Parti Correlate**<sup>2</sup> e dalle **Linee Guida per l'individuazione e l'effettuazione delle operazioni significative**<sup>3</sup> nonché dalle ulteriori norme interne del Gruppo ERG applicabili.

Gli Amministratori segnaleranno al proprio referente gerarchico e funzionale (ovvero ai responsabili delle funzioni eventualmente coinvolte per competenza) l'esistenza di un eventuale interesse, proprio o per conto di terzi, che essi abbiano in una determinata operazione della società nella quale svolgono il proprio incarico.

---

<sup>2</sup> La versione vigente è disponibile sul sito internet della Società ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)) nella sezione *"governance/documenti di governance"*.

<sup>3</sup> La versione vigente è disponibile sulla intranet aziendale nella sezione *"home/azienda e corporate governance/corporate governance/documenti di governance"*.

Tale segnalazione sarà analogamente effettuata per tutti quei fatti di cui gli Amministratori comunque venissero a conoscenza tali da procurare ad altri Amministratori vantaggi personali, diretti o indiretti, ovvero che presentino caratteri anomali o impropri rispetto ai normali criteri gestionali.

### **3.4 Consultazione preventiva**

Gli Amministratori informeranno tempestivamente il proprio referente gerarchico e funzionale (ovvero i responsabili delle funzioni eventualmente coinvolte per competenza) delle riunioni in calendario dell'organo consiliare di cui fanno parte in modo da poter esaminare preventivamente le problematiche inerenti gli argomenti all'ordine del giorno.

Nel caso in cui in uno stesso Consiglio di Amministrazione siano presenti più Amministratori designati da ERG o da Società Controllate, gli stessi, fermo restando quanto previsto nel comma precedente, si consulteranno in modo da definire per quanto possibile una comune linea di condotta da seguirsi nella riunione.

Ove da tale consultazione dovesse emergere una sostanziale e non superabile divergenza di opinioni tra gli Amministratori, gli stessi coinvolgeranno nuovamente i rispettivi referenti al fine di individuare una possibile soluzione.

### **3.5 Partecipazione alle riunioni**

Gli Amministratori garantiranno un'assidua partecipazione alle riunioni dell'organo consiliare di cui fanno parte.

Nel caso in cui un Amministratore non potesse partecipare ad un Consiglio di Amministrazione ne darà preventiva comunicazione al proprio referente gerarchico e funzionale nonché agli altri Amministratori designati da ERG o da Società Controllate nello stesso organo consiliare. La mancata partecipazione, senza giusta causa, degli Amministratori a più dei 2/3 delle riunioni consiliari tenutesi in un esercizio determinerà il venir meno del rapporto fiduciario con il Gruppo ERG, richiamandosi, a tal fine, quanto previsto dall'articolo 3.15, secondo comma.

### **3.6 Uniformità di condotta**

Nel caso in cui in uno stesso Consiglio di Amministrazione siano presenti più Amministratori designati da ERG o da Società Controllate, gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3.4, secondo comma, eviteranno, per quanto possibile, di assumere, sia in sede di discussione di argomenti all'ordine del giorno che di delibera sugli stessi, posizioni difformi o che, comunque, possano denotare l'esistenza di orientamenti non omogenei in ordine alle materie in esame.

Ove vengano affrontati argomenti non inseriti nell'ordine del giorno e sui quali, pertanto, non sia stato possibile effettuare una preventiva reciproca consultazione, gli Amministratori, qualora si rendano conto di avere in proposito opinioni non conciliabili o comunque non pienamente coincidenti, chiederanno una breve sospensione dei lavori – in modo da poter procedere ad un confronto delle rispettive posizioni ed individuare possibilmente una linea di

condotta comune – ovvero che l'argomento in questione venga esaminato in una successiva riunione.

### 3.7 Rendiconto

Gli Amministratori, successivamente ad ogni riunione dell'organo consiliare di cui fanno parte, faranno in modo di assicurare al proprio referente gerarchico e funzionale (ovvero ai responsabili delle funzioni eventualmente coinvolte per competenza) una adeguata informativa sulle delibere assunte segnalando anche le eventuali circostanze, emerse in sede di riunione, che a giudizio dell'Amministratore presentino aspetti di interesse o di problematicità per il Gruppo ERG. Nel caso in cui in uno stesso Consiglio di Amministrazione siano presenti più Amministratori designati da ERG o da Società Controllate tale informativa verrà preferibilmente fatta in modo congiunto. Per quanto riguarda gli Amministratori nominati in emittenti quotate l'adempimento delle predette prescrizioni dovrà avvenire nel rispetto della riservatezza delle informazioni societarie ai sensi di quanto prescritto dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia.

### 3.8 Informativa alla Capogruppo e obblighi di riservatezza

Gli Amministratori monitoreranno nel tempo la sussistenza ed il mantenimento di un regolare ed organico flusso informativo tra la società nella quale svolgono il proprio incarico ed ERG finalizzato a consentire alla stessa il puntuale rispetto dei propri obblighi informativi nei confronti degli organi di controllo del mercato e del mercato stesso.

A tal fine gli Amministratori dovranno attenersi a quanto previsto in merito dalla **Procedura per la gestione ed il trattamento delle informazioni privilegiate e per la diffusione dei comunicati e delle informazioni al pubblico**<sup>4</sup>, che disciplina altresì gli obblighi di riservatezza circa i documenti e le informazioni acquisite nello svolgimento del proprio incarico, anche al di fuori delle riunioni consiliari.

### 3.9 Amministratori Delegati

Gli Amministratori ai quali è stata attribuita la delega relativa alla gestione di una Società del Gruppo ERG, oltre a mantenere nell'esercizio di essa i necessari collegamenti con i propri referenti gerarchico e funzionale faranno in modo di esercitarla perseguendo l'Interesse di Gruppo – nel rispetto dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale della società nella quale svolgono il proprio incarico – e nell'ambito delle linee strategiche e delle direttive politico-gestionali derivanti dall'attività di direzione e coordinamento svolta da ERG. Essi provvederanno in ogni caso ad una periodica informativa ai propri Consigli di Amministrazione in ordine a quanto operato nell'esercizio della propria delega. Analogamente gli Amministratori designati in società ove la delega per la gestione sia stata

---

<sup>4</sup> La versione vigente è disponibile sul sito internet della Società ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)) nella sezione "governance/documenti di governance".



attribuita ad un amministratore nominato da un socio terzo faranno in modo che all'organo consiliare sia garantita da parte dell'Amministratore Delegato una periodica informativa su quanto dallo stesso operato nell'ambito della propria delega.

### **3.10 Operazioni significative**

Gli Amministratori dovranno attenersi a quanto previsto dalle **Linee Guida per l'individuazione e l'effettuazione delle operazioni significative** al fine di consentire ad ERG di deliberare in merito alle operazioni di significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario ai sensi del criterio applicativo 1.C.1, lettera f), ultimo periodo, del Codice di Autodisciplina.

### **3.11 Rapporti con i Sindaci**

Gli Amministratori, nel caso in cui nel Collegio Sindacale della società nella quale svolgono il proprio incarico siano presenti sindaci designati da ERG o da Società Controllate, manterranno con gli stessi un adeguato e continuo collegamento in modo da assicurare una completa copertura di tutti gli aspetti inerenti la gestione societaria nei quali, in ragione della carica rispettivamente ricoperta, essi siano coinvolti.

### **3.12 Segnalazione delle irregolarità**

Gli Amministratori, nel caso in cui vengano a conoscenza di eventuali irregolarità o, comunque, di circostanze non rispondenti ad una normale e corretta gestione societaria, ne daranno immediata informazione al proprio referente gerarchico e funzionale (ovvero ai responsabili delle funzioni eventualmente coinvolte per competenza) al fine di definire le azioni da porre in essere per tutelare l'interesse della società nella quale svolgono il proprio incarico e del Gruppo ERG. Per quanto riguarda gli Amministratori nominati in emittenti quotate l'adempimento delle predette prescrizioni dovrà avvenire nel rispetto della riservatezza delle informazioni societarie ai sensi di quanto prescritto dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia.

### **3.13 Responsabilità**

Il rispetto da parte degli Amministratori delle indicazioni contenute nel Codice, in particolare quelle relative ai rapporti con i propri referenti, gerarchico e funzionale, non libera gli stessi dalla responsabilità in cui potrebbero incorrere in relazione all'espletamento dell'incarico ad essi attribuito.

Il Gruppo ERG, peraltro, ha adottato una politica generale di esonero degli Amministratori dalle proprie responsabilità, limitatamente ai casi in cui non sussistano dolo o colpa grave, da attuarsi mediante l'assunzione da parte delle singole società di apposite delibere assembleari che tengano comunque conto delle specifiche situazioni societarie.

### **3.14 Emolumenti**

Gli emolumenti deliberati a favore di Amministratori dipendenti di ERG o di Società Controllate – in considerazione del fatto che l'incarico ricoperto rientra fra le mansioni previste dal

rapporto di lavoro in essere con la società di appartenenza – saranno fatturati, salvo diversa determinazione, direttamente dalla società di appartenenza.

Gli Amministratori cureranno che di tale circostanza venga fatta espressa menzione nelle delibere societarie.

### 3.15 Rapporto fiduciario

Nella scelta delle persone invitate a ricoprire la carica di Amministratore, il Gruppo ERG attribuisce particolare rilevanza all'esistenza di un rapporto fiduciario reciproco ed alla continuità dello stesso.

Ove pertanto tale rapporto fiduciario per qualsiasi motivo venisse meno, il Gruppo ERG ha la ragionevole aspettativa che l'Amministratore ne prenda atto allo scopo di trarne le opportune conseguenze.

Per quanto riguarda in particolare gli Amministratori dipendenti di ERG o di Società Controllate, si ritiene che la cessazione del rapporto di lavoro, a qualsiasi causa dovuta, comporti in linea generale il venir meno di detto rapporto fiduciario.

### 3.16 Principi di eticità e di Corporate Governance ERG

Gli Amministratori assolveranno il proprio incarico nell'assoluto rispetto non solo delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili e delle indicazioni contenute nel Codice ma anche dei principi etici esplicitati nel **Codice Etico del Gruppo ERG**<sup>5</sup> nonché, più in generale, nel rispetto dei Principi di Corporate Governance ERG, per quanto applicabili.

Gli Amministratori opereranno, inoltre, in modo da favorire il rispetto dei principi etici del Gruppo ERG, come esplicitati nel **Codice Etico del Gruppo ERG**, nonché, più in generale, dei Principi di Corporate Governance ERG, per quanto applicabili, anche da parte delle società nelle quali svolgono il proprio incarico.

### 3.17 Sanzioni

Si ricorda che:

- la violazione delle regole di condotta previste dall'art. 2391 del Codice Civile e, ove applicabile, dall'art. 2391-bis del Codice Civile comportano la responsabilità personale per danni degli Amministratori che hanno agito nonché costituiscono presupposto per l'applicazione delle azioni di responsabilità previste dagli artt. 2392 e seguenti del Codice Civile;
- l'abuso di informazioni privilegiate e/o la manipolazione del mercato comporta l'applicazione di sanzioni penali ed amministrative a carico del soggetto autore della condotta illecita, ai sensi degli artt. 184 e seguenti del T.U.F.;
- l'illecito trattamento dei dati personali, in violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, è punito con sanzioni amministrative e penali.

---

<sup>5</sup> La versione vigente è disponibile sul sito internet della Società ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)) nella sezione "governance".

Inoltre, la violazione delle regole di condotta previste dal Codice Etico e del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/01 costituisce un illecito disciplinare che prevede l'applicazione del Sistema Sanzionatorio vigente.

### **3.18 Allegati al Codice**

Allegato 1 – Modulo di accettazione e dichiarazione di impegno al rispetto del Codice.



## ALLEGATO 1

**Modulo di accettazione e dichiarazione di impegno  
al rispetto del Codice**

A Corporate Affairs di ERG S.p.A.

Io sottoscritto/a

dato atto di aver ricevuto e letto il "Codice di Comportamento degli Amministratori" approvato dal Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. nella riunione del 21 marzo 2000 aggiornato, da ultimo, in data 14 maggio 2014 (il "Codice");

dichiaro di accettare il Codice e mi impegno a rispettare le disposizioni in esso previste.

In fede.

Data

## **ERG S.p.A.**

Torre WTC

via De Marini, 1

16149 Genova

Tel 01024011

Fax 0102401859

[www.erg.eu](http://www.erg.eu)

Sede Legale:

via De Marini, 1

16149 Genova

Capitale Sociale Euro 15.032.000 i.v.

R.E.A. Genova n. 354265

Registro delle Imprese

di Genova/Codice Fiscale 94040720107

Partita IVA 10122410151

[www.erg.eu](http://www.erg.eu)

